

queste ultime, poiché svoltesi in palese contrasto al citato accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, così come ai predetti accordi del 4 dicembre 2001 e 9 ottobre 2001, di fatto non può esercitare liberamente e pienamente la propria attività sindacale ed è privata dell'irrinunciabile diritto di rappresentanza dei propri iscritti nei confronti dell'azienda;

infine, l'UGL, con lettera del 7 ottobre 2002 invitava le diverse organizzazioni sindacali a un'ulteriore riunione, anche al fine di discutere l'eventuale indizione di nuove elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie in seno a Telecom Italia spa, per le unità produttive Emilia Romagna;

tuttavia, anche in questa occasione la ricorrente doveva registrare l'assoluta mancanza di volontà delle altre organizzazioni sindacali, le quali, unitariamente, con lettera del 9 ottobre 2002, comunicavano la loro « impossibilità a essere presenti », ribadendo la piena legittimità delle elezioni già svoltesi —:

se non ritenga che nella vicenda descritta vi sia stata una violazione dei diritti sindacali e, in caso affermativo, quali iniziative di propria competenza intenda adottare. (4-04728)

* * *

DIFESA

Interrogazione a risposta scritta:

MENIA. — *Al Ministro della difesa, al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

ricorre il 28 novembre 2002 il sessantesimo anniversario dell'esecuzione a Malta, dell'irredentista Carmelo Borg Pisani, medaglia d'oro al valor militare, concessa allora dal Re d'Italia Vittorio Emanuele III;

Carmelo Borg Pisani fu una figura leggendaria, sfortunata ed eroica dell'irredentismo maltese che aspirava a congiun-

gere l'isola, in cui la lingua ufficiale negli anni '30, era ancora l'italiano, all'Italia stessa: nato a Malta nel 1915, di cultura ed educazione italiana, fu artista, pittore, uomo di cultura, animatore e volontario nella sfortunata impresa di sbarco (1942) a seguito della quale fu catturato e condannato a morte dagli inglesi, essendo ufficialmente suddito di Gran Bretagna;

Borg Pisani fu impiccato presso il carcere di Corradino alla Valletta (Malta) e ivi risulterebbe essere stato sepolto; le sue ossa sarebbero però state traslate una ventina d'anni fa in altro luogo;

non risulta che, nel dopoguerra, siano stati mossi passi ufficiali da parte italiana volti a recuperare i resti mortali di Borg Pisani e darne degna sepoltura; anche la sua impresa, forse perché legata ad una memoria a stento tollerata dalla cultura dominante, fu messa nel dimenticatoio;

ogni anno a Malta, comunque, qualcuno ha voluto perpetuarne la memoria ed in particolare, nel 60°, gli italiani e gli italofoeni di Malta hanno voluto organizzare una pubblica commemorazione ed una S. Messa nella chiesa di Santa Barbara —:

quali passi ufficiali intenda muovere il Ministro della difesa, di concerto con quello degli affari esteri, ed eventualmente attraverso « Onorcaduti », per dare adeguata sepoltura (eventualmente traslandone i resti in Italia, a Redipuglia o in altro Sacrario) e degne celebrazioni all'eroico maltese medaglia d'oro al valor militare Carmelo Borg Pisani, caduto nel nome della Patria Italiana. (4-04725)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

il comune di Fiumefreddo di Sicilia è stato escluso dall'elenco dei comuni in

favore dei quali il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto ha disposto la sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali fino al 31 marzo 2003;

nel territorio del comune di Fiumefreddo di Sicilia si sono verificati danni conseguenti ai fenomeni eruttivi e sismici connessi all'attività vulcanica dell'Etna, con particolare riferimento:

a) ai gravi danni sensibili delle colture nel settore agricolo (ortaggi, agrumi, piante in vaso, coltivazioni in serra, vivaia, ed altri), i cui prodotti sono ormai invendibili a causa dell'ingente e continua caduta di sabbia vulcanica;

b) ai casi di inagibilità di edifici pubblici e privati come certificato dal C.O.M. —:

se non ritenga opportuno attivare agli atti necessari affinché il comune di Fiumefreddo di Sicilia venga inserito nell'elenco dei comuni ammessi ai benefici di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e affinché venga dichiarato lo stato di calamità naturale, con conseguente erogazione di provvidenze ai soggetti che hanno subito danni gravi.

(2-00572)

« Cusumano ».

Interrogazione a risposta immediata in Commissione:

VI Commissione:

BENVENUTO, GRANDI, NICOLA ROSSI, TOLOTTI, NANNICINI e FLUVI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'aggiornamento del programma di stabilità dell'Italia, presentato dal Governo alla fine del mese di novembre 2002, descrive il quadro macro-economico del 2002 e dei successivi 4 anni e gli obiettivi di finanza pubblica fissati dal Governo per gli anni 2003-2006 —:

per quali ragioni nel citato documento il Governo stimi per l'anno 2003 un minor gettito complessivo, derivante dagli inter-

venti di riduzione della pressione fiscale, pari a circa 4,4 miliardi di euro, mentre gli impegni assunti dal Governo, con riferimento al primo modulo della riforma fiscale, quantificavano tale minor gettito in 5,5 miliardi di euro e per quali ragioni, nell'arco temporale considerato, i diversi scenari della finanza pubblica, corretti per il ciclo e prospettati dal Governo, non incorporino, per il triennio 2004-2006, il minor gettito derivante dal completamento del programma di riduzione della pressione fiscale delineato dal disegno di legge delega di riforma del sistema fiscale statale, attualmente all'esame del Senato. (5-01475)

Interrogazione a risposta scritta:

MORMINO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nello scorso mese di ottobre 2002 l'ETI s.p.a. ha ricevuto le offerte di acquisto della totalità delle azioni della s.p.a. Atisale della quale è unico titolare;

nell'invito a presentare offerte di prezzo vincolanti, ETI aveva prescritto che l'offerente accettasse e garantisse con fidejussione per tre milioni di euro l'impegno per tre anni a non compiere atti di disposizione delle azioni acquistate, a non disporre delle unità produttive di Atisale e a mantenere integro il numero dei dipendenti;

gli impegni indicati hanno influito nella determinazione delle somme offerte da ciascun candidato all'acquisto con un implicito onere per il venditore che si può giustificare per l'esigenza di tutelare interessi generali di rilevante valore sociale;

è data ora per imminente la dismissione della totalità delle azioni della ETI s.p.a. delle quali è unico titolare il Ministero dell'economia e delle finanze;

in tale evenienza è certamente da evitare che ai privati acquirenti delle azioni ETI si trasferisca il diritto di pretendere l'adempimento degli impegni as-

sunti dallo acquirente delle azioni Atisale s.p.a., essendo evidente che il nuovo proprietario ETI potrebbe monetizzare a vantaggio proprio l'adempimento di obblighi che sono di generale interesse e che verosimilmente hanno decurtato il prezzo di Atisale;

occorre pertanto che prima della dimissione dell'ETI sia assicurato all'amministrazione dello Stato il diritto di pretendere l'adempimento degli obblighi assunti dal compratore delle azioni Atisale di non trasferire le azioni acquistate né gli impianti della società e di non ridurre il personale;

occorre altresì garantire che siano riservate all'amministrazione dello Stato e che non possano intendersi trasferite né all'acquirente di ETI e neppure all'acquirente di Atisale le *royalties* pattuite per lo sfruttamento del giacimento di salgemma di Volterra nel contratto tra l'amministrazione dei monopoli di Stato e la società Solvay in data 24 aprile 1996 ed anche quelle dovute da Enichem per lo sfruttamento del giacimento di salgemma di Belvedere Spinello —:

in quale data ed a quali condizioni è stato perfezionato o si intende perfezionare il contratto di vendita delle azioni Atisale s.p.a.;

quali misure il Ministro abbia adottato per riservare all'amministrazione dello Stato:

a) con la fidejussione che li garantisce, la titolarità dell'impegno dell'acquirente delle azioni Atisale ad adempiere per tre anni alle condizioni imposte da ETI s.p.a. nell'invito ad offrire il prezzo di acquisto;

b) la titolarità delle *royalties* pattuite con Solvay con il contratto in data 24 aprile 1996 e con eventuali successivi accordi per la cessione del diritto di sfruttamento del giacimento di Volterra e quelle dovute da Enichem s.p.a. per lo sfruttamento del giacimento di Belvedere Spinello. (4-04720)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta in Commissione:

TRANTINO, COLA, FRAGALÀ e GAMBA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 2 luglio 2002, il Governo albanese ha richiesto allo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione di estradizione, l'extradizione del cittadino albanese Florian Plaku, figlio di Ramazan e Xhevahire, nato nel 1978, poiché fu emessa in Albania nei confronti del Flacu una sentenza divenuta irrevocabile di condanna;

il tribunale di primo grado di Durazzo con la sentenza n. 127 del 30 aprile 1999, dichiarò Florian Plaku, *alias* Flori Plaku, colpevole del reato di tentato furto con l'uso di un'arma, in concorso con altro imputato, reato previsto dall'articolo 140, 22, 25, del codice penale della Repubblica d'Albania. Il 15 luglio 1999, la sentenza n. 147 della Corte di Appello di Durazzo confermò quanto disposto dal giudice di primo grado e con la sentenza n. 467 del 22 dicembre 1999, la Corte, suprema di Tirana ha disposto la rinuncia del ricorso per mancanza di legittimità del difensore di ufficio all'esercizio della professione. Così, il 27 ottobre 2000 la Corte suprema di Tirana dispose con la sentenza n. 364, « di lasciare in vigore la sentenza n. 147 del 15 luglio 1999, della Corte di appello di Durazzo;

il Governo albanese nella propria richiesta ha precisato che « il processo giudiziario è stato contumaciale e la decisione ha preso la forma definitiva in data 15 luglio 1999 a tal proposito giova ricordare che l'extradizione del cittadino albanese è stata richiesta sulla base della Convenzione, europea del 13 dicembre 1957, firmata a Parigi, in vigore in Italia dal 4 novembre 1963, ed alla quale ha